

Allegato C
Relazione Illustrativa

Proposta di legge: “Disposizioni urgenti in materia di sismica in adeguamento alla normativa statale e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Modifiche alla l.r.65/2014 e alla l.r.69/2019”.

L'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55 ha modificato gli articoli 65, 67, 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) ed ha inserito l'articolo 94 bis al medesimo decreto, introducendo **significative novità per la realizzazione di interventi edilizi in zona sismica.**

In conseguenza di tali novità inserite nell'ambito della normativa statale di riferimento, **mediante la legge regionale 22 novembre 2019, n.69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla l.r.65/2014, alla l.r.64/2009, alla l.r.5/2010 e alla l.r.35/2015)**, sono stati modificati gli articoli 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 181 e 182 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio); sono stati inseriti inoltre gli articoli 170 bis 170 ter alla medesima l.r.65/2014.

La l.r.69/2019 (come sopra riferito, legge regionale di modifica della l.r.65/2014) è stata impugnata dal Governo, mediante ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato in data 24 gennaio 2020, in quanto molte sue disposizioni erano dal Governo ritenute di dubbia legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alla l.r.69/2019, **con la sentenza n.2/2021** ritenendo fondate solo alcune delle censure formulate dal Governo.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2021 è stata depositata in Cancelleria in data 31 gennaio 2021, e, successivamente, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, I serie speciale n.3 del 20 gennaio 2021.

Con la presente proposta di legge, si intende procedere all'adeguamento dell'ordinamento regionale alla pronuncia della Corte Costituzionale.

Si ritiene indispensabile procedere con la massima celerità all'adeguamento delle disposizioni in materia di sismica, posto che alcuni procedimenti risultano, a seguito della pubblicazione della sentenza 2/2021 sulla Gazzetta Ufficiale, sospesi in attesa dell'adeguamento normativo.

Nel Dettaglio, si rileva quanto segue.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'**articolo 168, comma 3 e comma 4.**

Per ciò che attiene alle censure formulate con riferimento all'articolo 168, comma 3 della l.r.65/2014, è da considerare che la Toscana ha già provveduto ad adeguarsi alle necessarie modifiche mediante l'articolo 76 della l.r.50/2020, allineandosi perfettamente a quanto disposto dall'articolo 94, comma 2 del d.p.r.380/2001.

In tal senso, la Corte Costituzionale stessa ha rilevato nella sentenza n.2/2021: *“(…) Quanto al nuovo comma 3 dell’art.168 della legge reg. Toscana n. 65 del2014, come modificato dall’indicato art. 37, va infatti subito rilevato che lo ius superveniens introdotto con la legge reg. Toscana n. 51 del2020, pur avendo natura chiaramente satisfattiva delle censure del ricorrente, non può condurre alla cessazione della materia del contendere. La difesa regionale infatti, interpellata a tal proposito in udienza, non è stata in grado di fornire elementi che facciano ritenere che la norma regionale originariamente impugnata non abbia avuto nel frattempo applicazione.*

Inoltre, la mancata previsione – da parte della disposizione nella sua versione in questa sede impugnata (poi spontaneamente modificata dalla Regione) – di un termine differenziato, e più breve di quello ordinario, per gli interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazioni elettronica a banda larga (evidentemente in un’ottica di favor per questi ultimi interventi, considerati strategici dal legislatore statale) si poneva, in effetti, in contrasto con una disposizione statale – il comma 2 dell’art. 94 t.u. edilizia – costituente parte integrante del principio fondamentale della necessaria autorizzazione preventiva per gli interventi rilevanti in zona sismica, espresso dal comma 1 dello stesso art. 94. La normativa statale stabilisce infatti doveri procedurali in capo all’amministrazione regionale che rappresentano essi stessi il punto di equilibrio di un bilanciamento tra tutti i molteplici interessi in gioco, che non può essere modificato dal legislatore regionale.”.

Pertanto, relativamente all'articolo 168, comma 3 della l.r.65/2014 l'adeguamento della l.r.65/2014 è già stato effettuato e **ha vigore a partire dal 10 luglio 2020 (data di entrata in vigore della l.r.50/2020).**

Per quanto riguarda le censure formulate avverso l'articolo 168, comma 4 della l.r.65/2014, la Corte Costituzionale ha ritenuto la disposizione regionale illegittima in quanto: *“L’esclusivo riferimento compiuto dalla disciplina censurata ai mutamenti sostanziali concernenti le «strutture portanti» degli edifici non risulta conforme ai criteri, assai più articolati e complessi, indicati dall’art. 94-bis, comma 1, t.u. edilizia per distinguere tra interventi «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza».”.*

Articolo 1 della PDL.

Con la **presente proposta di legge (da ora in poi, “PDL”)**, mediante l'articolo 1 della PDL, si elimina dall'articolo 168, comma 4 della l.r.65/2014 il riferimento ai *“mutamenti sostanziali alle strutture portanti”*, riallineandosi in tal senso a quanto prevede la normativa nazionale contenuta nel d.p.r.380/2001 e alle linee guida nazionali previste dall'articolo 94 bis del d.p.r.380/2001, espressamente richiamate agli articoli 170 bis e 170 ter della l.r.65/2014.

Articolo 2 della PDL.

La PDL, prendendo atto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, abroga espressamente l'articolo 170 bis, comma 5 della l.r.65/2014.

La Corte Costituzionale, infatti, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per la violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. in relazione all'art. 94-bis, comma 5, t.u. edilizia, in quanto, secondo la Corte Costituzionale: *“la radicale previsione, da parte della disposizione regionale impugnata, che i progetti relativi agli interventi strutturali privi di rilevanza per la pubblica incolumità «non sono assoggettati a controllo» finisce per escludere a priori qualsiasi possibilità di verifica da parte dell’amministrazione della conformità degli interventi al progetto e – quindi – per offrire carta bianca al privato che intenda illegittimamente discostarsene, mentre la disposizione statale è ragionevolmente da intendersi come autorizzativa di forme di controllo regionale*

semplicemente a campione, ferma restando la doverosità – in linea di principio – dei controlli medesimi”.

Articolo 3 della PDL

La proposta di legge modifica i commi 4 e 5 dell’articolo 174 della l.r.65/2014, in ossequio a quanto statuito dalla Corte Costituzionale.

La Corte, ha rilevato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 174, comma 4 della l.r.65/2014 con riferimento all’art.117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione impugnata ometteva di precisare che l’obbligo di trasmissione dei documenti da parte del direttore dei lavori è **da estendere anche ai documenti e informazioni che l’art. 65, comma 6, t.u. edilizia elencati alle lettere da a) a c), disponendo il loro deposito quali allegati alla relazione stessa.**

Statuisce la Corte, al riguardo: *“Tale omissione non è sanata dal successivo comma 5 dello stesso art.174 della l.r.65/2014, che – menzionando espressamente i soli «certificati sui materiali di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2011» e il «giornale dei lavori strutturali» – fornisce anzi un’indicazione incompleta della documentazione da trasmettere allo sportello unico, e comunque non esattamente coincidente con quella prescritta dalla norma statale, la quale deve ritenersi enunciare – in parte qua – principi fondamentali nella materia della protezione civile, in ragione della funzionalità delle prescrizioni in parola alla tutela dell’incolumità pubblica, che potrebbe risultare compromessa dall’impiego di determinate tecniche e materiali edilizi, e che deve essere garantita in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale (ex multis, sentenza n. 232 del 2017)”.*

Con le modifiche proposte dall’articolo 3 della PDL si allinea la l.r.65/2014 a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento, in ottemperanza a quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale.

Articolo 4 della PDL.

L’articolo 4 della PDL modifica l’articolo 182 della l.r.65/2014.

L’articolo 182, comma 2 della l.r.65/2014 che regola il procedimento di verifica da parte delle strutture regionali competenti in materia di sismica delle istanze dirette ad ottenere l’accertamento di conformità in sanatoria ex articolo 36 del d.p.r.380/2001 in combinato disposto con l’articolo 209 della l.r.65/2014.

La Corte Costituzionale ha ritenuto la disposizione regionale, inserita mediante l’articolo l’art. 46, comma 1, della l.r.69/2019, illegittima in quanto non prevedeva espressamente che le strutture regionali competenti fossero tenute a verificare la doppia conformità degli interventi alle norme tecniche vigenti sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità.

Attraverso l’articolo 4 della PDL si chiarisce in via definitiva all’articolo 182, commi 1 e 2 della l.r.65/2014 che, ai fini dell’accertamento di conformità, è necessario verificare la conformità degli interventi alle norme tecniche vigenti sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza.

Pertanto, l’articolo 4 della PDL adegua la l.r.65/2014 a quanto ormai più volte affermato dalla Corte Costituzionale (ex multis, si cita la sentenza della Corte Costituzionale 101/2013) per cui è necessaria anche la “doppia conformità” delle opere da sanare non soltanto alla normativa urbanisto-edilizia di riferimento ma anche alla normativa sismica di riferimento.

Articolo 5 della PDL.

L’articolo 5 della PDL abroga espressamente l’articolo 73 della l.r.69/2019 contenente una norma transitoria.

La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, in quanto: *“La norma regionale, in sostanza, regola l’applicabilità della nuova disciplina statale agli interventi in zona sismica di cui all’art. 94-bis t.u. edilizia, distinguendo i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 32 del 2019 da quelli ancora da avviare, stabilendo che per i*

primi valgono le disposizioni regionali previgenti, attuative della disciplina del t.u. edilizia previgente. In questo modo, il legislatore regionale toscano ha preteso di graduare, sia pur indirettamente, l'immediata entrata in vigore di norme statali contenenti (nuovi) principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio», ricorrendo all'inserimento di norme intertemporali che il legislatore statale ha scelto di non inserire.

Una tale facoltà di graduazione dell'immediata vigenza di norme statali contenenti principi fondamentali in materie di competenza concorrente – peraltro in difformità dal principio generale tempus regit actum, che impone alle pubbliche amministrazioni di tener conto, ai fini dell'adozione del provvedimento finale, anche delle norme sopravvenute nel corso del procedimento – esorbita evidentemente dalle competenze regionali”.

Prendendo atto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, si procede all'abrogazione dell'articolo 73 della l.r.69/2019.

Articolo 6 della PDL.

L'articolo 6 della PDL dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in quanto l'intervento legislativo è urgente, essendo i procedimenti di cui all'articolo 182 della l.r.65/2014 sospesi dalla data del 21 gennaio 2021, a seguito della pubblicazione della sentenza n.2/2021 sulla Gazzetta Ufficiale, in attesa dell'adeguamento legislativo alla sentenza n.2/2021.